Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(REPETTO AMBROGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Segretario)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

giorno 04-04-2012 al giorno 18-04-2012

ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO N. 267/2000.

Noli, lì _____

IL MESSO COMUNALE
(Renato BRIANO)

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 11
- CONSIGLIERI VOTANTI: N. 11
- VOTI FAVOREVOLI: N. 11
- VOTI CONTRARI: N. ==
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000.

- VOTI CONTRARI: N. ==
- CONSIGLIERI ASTENUTI: N. ==;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** l'aliquota base dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, istituendola allo 0,87 per cento, con una modifica in aumento di 0,11 punti percentuali così come previsto dall'art. 13, comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

3) **DI DETERMINARE,** come previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n° 214, per le seguenti fattispecie, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, senza effettuare modifiche, in aumento o in diminuzione:
   - ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE: 0,40 per cento;
   - ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 per cento;

4) **DI DETERMINARE** per gli immobili locati con contratto di locazione, stipulato in base alla Legge 431/1998 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica, l'aliquota ridotta allo 0,76 per cento. Al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione, come da modello fornito dall'Ufficio Tributi, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato, tale agevolazione decorre dalla trasmissione o consegna della stessa.

5) **DI DETERMINARE,** al fine della applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,76 per cento di cui al precedente punto, che le dichiarazioni regolarmente presentate ai fini ICI dai contribuenti che si avvalevano dell'aliquota agevolata per gli immobili locati siano valide anche per la nuova imposta senza interruzione di validità;

6) **DI RECEPIRE ed APPLICARE** il comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, in merito alla detrazione per abitazione principale e di non avvalersi della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

7) **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dall'imposta di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra deliberate verrà introitata in apposito CAPITOLO di Bilancio;

8) **DI DEMANDARE** agli organi di gestione dell'Ente l'applicazione dei presenti principi e l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3 ,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, come sopra determinate, è definito al comma 4 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011;

CONSIDERATO che in merito alla detrazione per abitazione principale il Comune recepisce ed applica il comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e non si avvale della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

VISTO che l'articolo 1 comma 169 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che a norma di quanto stabilito dal comma 16-quater dell'art. 29 della Legge 14/2012 di conversione del decreto legge 216/2011 (decreto milleproroghe) il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria è attribuita al Consiglio Comunale così come previsto dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n°504/1992, al quale la legislazione della nuova imposta fa riferimento;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTI D. Lgs. 473/97 e la Legge Finanziaria per il 2007 n°296 del 2006;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni nella Legge del 22 dicembre 2011 n°214, all'art. 13;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000,. n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

- CONSIGLIERI PRESENTI: N. 11
- CONSIGLIERI VOTANTI : N. 11
- VOTI FAVOREVOLI : N. 11

immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

CONSIDERATO pertanto che il Comune, in forza della previsione contenuta nei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

VERIFICATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi prodotti;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare una modifica in aumento dello 0,11 per cento, determinando l'aliquota base allo 0,87 per cento, così come previsto dal comma 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO opportuno applicare le aliquote stabilite dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, senza avvalersi della possibilità di modificare, in aumento e in diminuzione, relativamente alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'articolo 3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria con il quale viene stabilita una aliquota differenziata per le abitazioni locate a persone residenti nel Comune, avvalendosi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, determinando quindi l'aliquota ridotta nella misura del 0,76 per cento in favore delle abitazioni locate, da soggetto passivo d'imposta persona fisica, con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale e vi risiedano al fine di migliorare la promozione volta a favorire l'offerta di alloggi in locazione;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote come segue:

a) **ALIQUOTA BASE: istituita allo 0,87 per cento**;
b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: istituita allo 0,40 per cento.
Detta aliquota si applica anche all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nel comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze come specificato dalla normativa;
c) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: istituita allo 0,2 per cento;
d) **ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locate**, con contratto di locazione stipulato in base alla Legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica: **istituita allo 0,76 per cento**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Imposta Municipale Propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo n° 23 del 14 marzo 2011;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 13, comma 1, anticipa l'istituzione dell'Imposta municipale Propria in via sperimentale a decorrere dal 2012;
- che l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato art. 13, comma 1 "....*è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.....*";

CONSIDERATO che il sopracitato art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 10 definiscono le aliquote come segue:

- aliquota di base pari allo 0,76 per cento con possibilità di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità di ridurla fino allo 0,1 per cento;
- aliquota di base ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali d'impresa, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, quali le società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero nel caso di immobili locati;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n°504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale la legislazione della nuova imposta fa riferimento e rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RICHIAMATA la precedente propria delibera n° 3 del 13 marzo 2012 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria (IMP) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO come occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che, tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa quale "immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

Per cui evidentemente è un anno assolutamente sperimentale, abbiamo cercato di trovare il pareggio rispetto a quello che era l'introito degli anni precedenti, senza gravare in modo particolare sulla prima casa. C'è da dire che abbiamo cercato anche di premiare un po' attuando un'aliquota leggermente più bassa per quanto riguarda le case date in affitto come prima casa con contratto registrato, questa è l'unica cosa che ci consente la legge, perché prima come Comune di Noli avevamo applicato l'aliquota della prima casa che poi in realtà era stata abolita per un certo periodo, avevamo applicato anche l'aliquota sulla prima casa sulle case date in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, questo purtroppo la legge lo ha cassato, purtroppo queste vanno parificate alla seconda casa, ce ne dispiace perché questa secondo noi era una cosa abbastanza importante e qualche caso l'avevamo sul comune, questa era un po' la situazione. C'è da dire che sulla prima casa abbiamo fatto anche qualche proiezione, mi sono divertito un attimo a fare una proiezione su una casa di 5 vani di prima casa con l'aliquota dello 0,4% che abbiamo lasciato una rendita di circa 710 Euro, si va a pagare una cifra che è di 477 Euro, meno la detrazione che è di 200, per cui andiamo a poco più di 200 Euro, una casa di 5 vani, categoria A3, tanto per… Poi eventualmente per ogni figlio che è coabitante c'è una detrazione di 50 Euro ulteriore.

Direi che le cose che volevo dire erano queste, anche se bisogna anche ribadire che le aliquote che andiamo a stabilire, che abbiamo cercato nella geografia anche degli altri comuni etc., di mantenere piuttosto basse, credo, però c'è da dire che si basano su una rendita rivalutata dello Stato, rivalutata secca del 60%, per cui purtroppo il contribuente, anche con l'aliquota bassa, per quanto riguarda la seconda casa, va a pagare delle cifre che sono più alte rispetto al passato, ma questo purtroppo deriva dal meccanismo della legge che da una parte aumenta la rendita e dall'altra parte si prende metà dello 0,76 di base che va allo Stato".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TISSONE

"Sarebbe opportuno adesso questi soldi spenderli bene".

INTERVENTO DEL SINDACO

"Lo prendo come un'esortazione. Ci sono altri interventi?".

A questo punto il Sindaco, preso atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, invita il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.

"La cosa buona è quella della prima casa, lo 0,40% e per quanto riguarda la seconda casa se non si può fare altro penso che…".

INTERVENTO DEL SINDACO

"Sono conti fatti veramente a…".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TISSONE

"Direi che sicuramente la cosa buona è quella dello 0,40 per la prima casa".

INTERVENTO DEL SINDACO

"Devo dire la verità che abbiamo provato a fare anche qualche simulazione diversa, ma ci siamo resi conto che non aveva senso, la prima casa credo sia giusto e che sia anche logico, oltre che giusto, dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista finanziario della mera ragioneria, sia giusto lasciarla lì perché non è quella che modifica, per cui credo che sia giusto…".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TISSONE

"Io l'avrei vista diversamente, a livello sul reddito perché chi ha comunque reddito, anche per la prima casa sarebbe buono che sia esentato, però…".

INTERVENTO DEL SINDACO

"Ci sono un po' più di detrazioni, ci sono due pertinenze invece che una, chi ha box e cantina le può inserire tutte e due, mentre prima poteva inserire solo la cantina, se aveva tutte e due… è stato *** però effettivamente sulla prima casa anche quella un po' incide, sulla seconda inciderà molto di più, non c'è niente da fare".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ROSSELLO

"Intanto volevo sottolineare che l'intento dell'amministrazione è stato quello di cercare di contenere al massimo quelle che sono le aliquote sia quella ordinaria e sia soprattutto quella sulla prima casa, tenuto conto che come diceva il Sindaco, la metà dello 0,76% che dà come indicazione lo Stato, va allo Stato, anche se avessimo, per ipotesi, diminuito l'aliquota, per cui anche se avessimo stabilito l'aliquota della seconda casa per lo 0,5%, comunque lo 0,38 sarebbe andato allo Stato, per cui era evidente che non si poteva scendere sotto a certe soglie.

quello che era stato l'ultimo versamento 2008, se non erro, quindi la somma di queste due cifre, la quota prima casa rifusa dallo Stato ai comuni, perlomeno a noi e la quota seconda casa che fino all'anno scorso abbiamo incassato, questa somma deve sostanzialmente equiparare a quella che oggi è la parte che rimane a noi.

Va detto che sulla prima casa interamente rimane al comune, mentre lo Stato si trattiene il 50% su quella che è l'aliquota base. Quindi ciò detto vi leggo le aliquote che abbiamo stabilito per quest'anno, è possibile che poi in sede di consuntivo di bilancio ci rendiamo conto di non averla centrata alla perfezione, ma sulla base delle disponibilità dei dati che abbiamo oggi crediamo che queste siano le aliquote minime che abbiamo potuto applicare per il Comune di Noli, mi auguro che sia effettivamente così e che non ci sia la necessità di doverle ritoccare nel prossimo anno, o meglio mi augurerei di averle eventualmente considerate leggermente troppo alte e di poterle abbassare. Comunque le aliquote fissate sono l'aliquota base istituita allo 0,87%, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze, qui va detto che le pertinenze rispetto all'Ici sono 2, però queste sono questioni che attengono più alla legge, però in realtà sulla prima casa anche la detrazione è aumentata da 120 a 200 Euro per in realtà sulla prima casa nonostante ci sia l'aumento delle reddite, tutto sommato rimaniamo abbastanza… È istituita allo 0,40, confermiamo quella suggerita dallo Stato, detta aliquota si applica anche all'ex casa coniugare del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato a *** situato nel comune ove è ubicata la casa coniugare suddetta, unitamente alle pertinenze come specificato dalla normativa.

Vi è poi l'aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale che è istituita allo 0,2%, quindi anche qui confermiamo, poi vi è l'aliquota ridotta per unità immobiliari locate con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09/12/1998 N. 431 Regolarmente registrata a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale *** stabilito la residenza anagrafica che abbiamo istituito allo 0,76%, ci uniformiamo a quella che è l'aliquota base proposta dallo Stato.

Aliquota base per seconda casa 0,87, prima casa 0,40, fabbricati rurali 0,2 e aliquota ridotta per unità immobiliari locate 0,76%.

Lascerei la parola agli interventi…".

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TISSONE

13.03.2012

N. 4

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

INTERVENTO DEL SINDACO

"La norma prevede sostanzialmente 4 aliquote: l'aliquota base che è pari allo 0,76% con la possibilità di modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3%, vi è poi un'aliquota ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,2%.

Vi è un'aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui Art. 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 N. 557 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1994 N. 133 con possibilità di ridurlo fino allo 0,1%, vi è infine l'aliquota di base ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali di impresa, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES quali società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero nel caso di immobili locati.

Queste sono sostanzialmente le 4 possibilità che la legge su questa nuova *** propria impone, va ricordato però che per quanto riguarda l'imposta base, il 50% da quest'anno sarà nella disponibilità dello Stato, quindi non rimarrà nelle casse comunali, anzi penso che non ci transiti neanche, se non erro, perché le modalità del pagamento permetteranno allo Stato di incassarla direttamente, per cui sostanzialmente vi è la necessità da parte dei comuni, ma perlomeno del Comune di Noli, parlo del mio, di verificare che comunque le entrate che sono di competenza comunale, sostanzialmente pareggino quelle che sono state le entrate dell'anno precedente, perché diversamente non sarebbe possibile mantenere una serie di servizi e comunque la struttura comunale nel suo insieme perché naturalmente la maggiore entrata di un comune, sicuramente del nostro comune, era l'Ici e oggi deve rimanere IMP, inizialmente era IMU, poi è stata trasformata in IMP, per cui sostanzialmente la scelta delle aliquote è stata fatta facendo dei semplici conti matematici nel senso che abbiamo dovuto capire, lo Stato mi sembra si sia basato su una proiezione del 2009, Ici 2009 e quindi sostanzialmente conta di incassare una cifra pari a 650 mila Euro dal Comune di Noli e a noi verrebbe comunque a mancare, per cui sostanzialmente le aliquote sono state scelte perché comunque si possa avere quella che era la quota incassata fino al 2011 di seconda casa, quella che era la quota prima casa che non era più incassata ma era versata dallo Stato ai comuni sulla base di

COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 13-03-12

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, si è riunito nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

REPETTO AMBROGIO	**P**	**ROSSELLO FRANCO**	**P**
ARANCINO DAVIDE	**P**	**CAVIGLIA MARIA GINA**	**P**
PENNER PIERO	**P**	**NICCOLI GIUSEPPE**	**A**
GRILLO ILARIA FRANCESCA	**P**	**SALVATERRA CLAUDIO**	**A**
PELUFFO GIOVANNI	**P**	**BARISONE GANDOGLIA PIERA**	**P**
GIUSTO DIEGO	**P**	**TISSONE RINALDO**	**P**
SAPORITO BRUNO	**P**		

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N. 11

Partecipa alla seduta la Dr.ssa ANNA NERELLI in qualità di Segretario .

Il Sig. REPETTO AMBROGIO - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: